



COMUNE DI ALATRI

PROVINCIA DI FROSINONE

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 06 del Reg.

OGGETTO: Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura. Esame ed approvazione.

Data: 30 marzo 2009

L'anno duemilanove, addì trenta del mese di marzo, alle ore 10,00 e seguenti, si è riunito nella Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Comunale, in seduta straordinaria, in prima convocazione, il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con Avviso Prot. Gen. N° 2796/2009, sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale Mastracco Stefano.

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
IANNARILI ANTONELLO	P		SANTORO PAOLO		A
D'ONORIO MARIO	P		CITTADINI PATRIZIO	P	
ADDESSE ROBERTO	P		CAPONERA PASQUALE	P	
PONGELLI GIORGIO	P		RAPONE PASQUALE	P	
FRUSONE FRANCESCA	P		GIZZI ROBERTO	P	
MAGLIOCCHETTI DARIO		A	DI FABIO FABIO	P	
RICCIOTTI MARIO	P		MARUCCI BRUNO	P	
GRAZIANI MARIA TERESA	P		LISI FAUSTO	P	
MASTRACCO STEFANO	P		CIANFROCCA MAURIZIO	P	
BELLINCAMPI ENZO		A			
MAGGI PATRIZIO	P				

E' presente il Sindaco Dott. Costantino Magliocca.

Consiglieri

Assegnati n. 20

In carica n. 20

Presenti n. 18

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede Mastracco Stefano nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione [art. 97, comma quarto, lettera a), del T.U. D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000] il Segretario Generale Dott.ssa Immacolata Castaldo.

Il Presidente, in considerazione dell'importanza dell'argomento e di quanto disposto dall'art. 52 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione.

Dà atto, nel contempo, dell'espressione del prescritto parere da parte della competente Commissione Consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

VISTA la Legge Regionale del 26 ottobre 1993 n. 58 "Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21" pubblicata nel B.U.R.L. del 10.11.1993 n. 31, così come modificata dalla Legge Regionale n. 32 del 22.05.1995, dalla Legge Regionale n. 16 del 16.06.2003 e dalla Legge Regionale n. 7 del 14.02.2005, con la quale la Regione Lazio ha delegato alle Province le funzioni amministrative nel settore del trasporto di persone di persone mediante il servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale;

VISTO l'articolo 13 bis della citata Legge regionale n. 58/1993, aggiunto dall'articolo 11 della Legge Regionale n. 7 del 14.02.2005, secondo cui:

- 1) la Provincia determina i criteri cui devono attenersi i Comuni per calcolare il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e per stabilire il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi stessi;
- 2) i Comuni adeguano i regolamenti previsti entro novanta giorni dalla data di determinazione da parte della Provincia, inviando copia dei regolamenti stessi adottati in materia alla Provincia di appartenenza;

VISTO l'articolo 14 della citata Legge regionale n. 58/1993, secondo cui:

"1. I Comuni nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

- a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
- b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
- c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
- d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.";

RILEVATO che, con Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Frosinone n. 27/2007 del 14 Settembre 2007, a seguito degli esiti della Conferenza Istruttoria condotta con i Comuni del territorio, la Provincia di Frosinone ha approvato la metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta per l'esercizio di servizi pubblici non di linea su strada effettuato con autovettura;

DATO ATTO che, in applicazione della metodologia di calcolo citata, il numero di licenze taxi e di autorizzazioni N.C.C. astrattamente rilasciabili dal Comune di Alatri è stato fissato dalla Provincia di Frosinone nel numero di 21 (ventuno);

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di apportare le modifiche dovute nel contingente numerico delle autorizzazioni N. C. C. fissato dall'articolo 3 comma 1 del Regolamento

Comunale, approvato con D.C.C. n. 81 del 21.12.2008, variandolo da n. 30 a n. 21 autorizzazioni rilasciabili;

RITENUTO NECESSARIO, altresì, procedere alla modifica degli articoli del Regolamento Comunale per il servizio N.C.C. nelle parti non più rispondenti al dettame legislativo regionale vigente in materia;

RITENUTO OPPORTUNO, infine, procedere alla modifica degli articoli del Regolamento Comunale per il servizio N.C.C. nelle parti in cui la disciplina dettata risulti fuorviante o soggetta a fraintendimenti nonché a comportamenti elusivi;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

Con Votazione resa in forma palese e per appello nominale il cui esito risulta di seguito riportato:

- | | |
|-------------------|-------------|
| - Voti favorevoli | 12 (dodici) |
| - Voti contrari | — |
| - Astenuti | 6 (sei); |

DELIBERA

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21.12.1998 relativa al precedente "Regolamento";
- 3) di approvare ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) il Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura allegato alla presente a formare parte integrante e sostanziale;

Copia Contingente

Con ulteriore votazione resa in forma palese e per alzata di mano, come di seguito riportata: N° 12 (dodici) voti favorevoli, astenuti N° 6 (sei)

DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente, a questo punto, comunica l'impossibilità di trattare gli argomenti di cui ai punti n. 4, 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno perché privi di proposta e/o del prescritto parere della competente commissione consiliare.

IL PRESIDENTE
STEFANO MASTRACCO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA IMMACOLATA CASTALDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° Albo

Copia del presente verbale è stata pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune il
..... e contro
di essa non sono state prodotte opposizioni.

Alatri, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to.....
=====

N° 887 Albo

Copia del presente verbale è stata posta in
pubblicazione mediante affissione all'Albo
Pretorio di questo Comune il giorno

07 APR. 2009

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Alatri, li 07 APR. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA CONFORME
PER USO AMMINISTRATIVO

Alatri, li 07 APR. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI ALATRI

Provincia di Frosinone

COMUNE DI ALATRI

Albo n. 1033

Affissa e pubblicata all'albo pretorio il giorno

24.04.2009 e defissa il giorno

24.05.2009 senza opposizione.

Alatri, li 25/05/2009

Il Messo Comunale

[Signature]

Allegato a la deliberazione di
C.C./~~cc~~ n. 06 del 30.03.2009
COMUNE DI ALATRI

Il Segretario Generale
Dr.ssa Immacolata CASTALDO



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO A MEZZO AUTOVETTURA.

Art. 1 (Definizioni)

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura.
2. Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura rientra tra gli autoservizi non di linea. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo (fino ad un massimo di 8 posti passeggeri) o individuale di persone con funzioni complementari ed integrative rispetto ai servizi pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lagunari ed aerei. Tali servizi vengono effettuati a richiesta dell'utenza e si svolgono in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.
3. Il servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza presso la rimessa del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale.
4. Lo stazionamento delle autovetture avviene esclusivamente all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune di Alatri.
5. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune di Alatri, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.
5. I titolari di autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

Art. 2 (Disciplina del servizio)

1. Tale servizio è disciplinato dal presente Regolamento e dalle seguenti norme:
 - a. dalle direttive regionali emesse in materia;
 - b. dalla Legge 15.01.1992 n. 21, come modificata dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14;
 - c. dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d. dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione C.d.S.);
 - e. dal D.M. 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - f. dal D.M. 15.12.1992 n. 572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a TAXI o ad autonoleggio con conducente;
 - g. dall'articolo 8 della Legge 5.02.1992, n. 104 e successive modificazioni;
 - h. dal D.M. 20.04.1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di autonoleggio con autovettura;
 - i. dalla L.R. 26.10.1993, n. 58, come modificata dalla Legge Regionale 22 maggio 1995 n. 32, dalla Legge Regionale 16 giugno 2003 n° 16, dalla Legge Regionale 14 febbraio 2005 n. 7, dalla Legge Regionale 28 dicembre 2006 n. 27 e dalla Legge Regionale 6 luglio 2007 n. 9;
 - j. da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 3 (Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio)

Conformemente ai criteri stabiliti dalla Provincia di Frosinone, il numero ed il tipo di veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura sono stabiliti dal Consiglio Comunale ed alla data odierna sono determinati nel modo seguente:

- a) autoveicoli n. 20;
- b) autoveicoli attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap n. 1;

per un totale di n. 21 autorizzazioni.

Art. 4 (Modalità per lo svolgimento del servizio)

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo autovettura è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della Legge 15.01.1992 n. 21.
2. Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura, le persone fisiche di cittadinanza italiana nonché quelle appartenenti agli Stati della Comunità Europea, a condizione di reciprocità.
3. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della L. 21/92.
4. E' consentito rilasciare l'autorizzazione di esercizio anche agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. n. 21/92 e rientrare in possesso, in caso di recesso, decadenza o esclusione degli organismi medesimi.
5. Nel solo caso di recesso, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
6. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
7. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura con la licenza del servizio di TAXI. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura.
8. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
9. Per ogni singola prestazione, l'esercente deve compilare e tenere a bordo per almeno due settimane un foglio di servizio, completo dei seguenti dati:
 - a) fogli vidimati con progressione numerica;
 - b) timbro dell'azienda;
 - c) nome del conducente;
 - d) data, luogo e Km. di partenza ed arrivo;
 - e) orario di inizio servizio, destinazione ed orario di fine servizio;
 - f) dati del committente.
9. Il competente ufficio comunale rilascia l'apposito contrassegno recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo all'esterno di questa.
10. L'Ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "Noleggio con conducente" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.
11. E' fatto obbligo del trasporto dei bagagli a seguito del passeggero.
12. E' obbligatorio, altresì, il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.
13. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92.
14. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 5 (Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea)

1. Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione N.C.C. .

3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare, tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie, per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 6 (Collaborazione familiare)

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente a mezzo autovettura, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli non di linea, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile. A tal fine, sono tenuti ad istituire un registro, che contenga l'elenco nominativo del collaboratore nonché la forma di rapporto di lavoro istituito.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare deve essere richiesta al Settore competente, allegando la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione del titolare con cui si manifesta la volontà di avvalersi del disposto di cui all'articolo 10 comma 4 della legge 15.01.1992, n. 21;
 - b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del collaboratore familiare o scrittura privata firmata ed autenticata relativa al possesso dei requisiti previsti per l'espletamento del servizio nonché l'insussistenza di impedimenti soggettivi;
 - c. atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d. copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della L. 15.01.1992, n. 21;
 - e. autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL del collaboratore;
4. L'ufficio competente verificata la documentazione prodotta ed i requisiti richiesti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del Nulla Osta rilasciato.
6. Le variazioni indicate o lo svolgimento dell'impresa familiare devono essere comunicate al Comune ed annotate sul titolo autorizzatorio.

Art. 7 (Sostituzione temporanea alla guida)

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente a mezzo autovettura possono essere sostituiti temporaneamente alla guida nei seguenti casi:
 - a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza o puerperio;
 - b. per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
 - c. nel caso di incarico a tempo pieno di natura sindacale o elettivo.
2. Chiunque sostituisca alla guida il titolare dell'autorizzazione NCC deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'espletamento del servizio.
3. Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida, nei casi sopra previsti, deve presentare istanza al Responsabile del Settore competente, in carta legale corredata dei documenti necessari.
4. Analogamente, il sostituto alla guida deve presentare istanza al Responsabile del Settore competente, corredata dei documenti necessari.

Art. 8 (Modalità per il rilascio delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio sono rilasciate a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.
2. Il competente Ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.
3. Il concorso viene indetto dalla Giunta comunale. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalla competente autorità di un paese della Comunità Economica Europea.

Art. 9 (Contenuti del bando)

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
- b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c. termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d. termine entro il quale deve essere convocata la Commissione di concorso per le valutazioni delle domande presentate;
- e. materie d'esame;
- f. schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 10 (Commissioni di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni)

1. Il Responsabile del Settore competente nomina e presiede la Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente a mezzo autovettura.
2. La Commissione è composta da n. 3 membri esperti.
3. La Commissione è convocata rispettando il termine di cui alla lett. d) del precedente articolo 9.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale, designato dal Responsabile del Settore interessato, inquadrato in posizione economica funzionale non inferiore alla Cat. C del vigente CCNL.

Art. 11 (Attività delle Commissioni di concorso)

1. Le Commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi, che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune e nei locali dove si svolgono gli esami.
2. La data degli esami deve essere comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata A/R da inviare al domicilio indicato nella domanda entro un termine stabilito dalla Commissione.
3. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissione delle domande, stabilisce alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando.
4. Debbono essere ammessi e valutati i titoli relativi all'età ed all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche e private di trasporto di persone, oltre a quanto espressamente previsto nel bando di concorso.
5. Non può, in nessun caso, costituire titolo la residenza nel Comune o in altro del territorio nazionale.
6. Alla valutazione dei titoli e all'esame orale debbono essere presenti tutti i Commissari a pena di nullità dei giudizi espressi.
7. In relazione alle domande presentate dai candidati, relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, il Responsabile del Settore provvede, se necessario, ad integrare la Commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati.

Art. 12 (Presentazione delle domande)

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per noleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune o inviate a mezzo raccomandata A/R, entro i termini stabiliti nel bando di concorso.
2. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.
3. La domanda deve essere corredata dalle seguenti autocertificazioni:

- a. iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea istituito presso CCIAA;
- b. eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento;
- c. certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 7, punti 7 e 9 della L. 19.03.1990 n. 55 ed ai sensi del D.L. 8.08.1994, n. 490 (certificazione antimafia).

4. Per il conseguimento dell'autorizzazione e per il suo mantenimento, il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
- b. essere iscritti nel registro delle ditte presso la CCIAA o al Registro delle Imprese Artigiane per le imprese già esercenti l'attività;
- c. essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- d. avere la disponibilità, in base ad idoneo titolo giuridico, di una sede e di una rimessa nel territorio comunale;
- e. non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

5. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a. l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e ss. del Codice Penale;
- b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27.12.1956, n. 1423; L. 31.05.1965, n. 575; L. 13.09.1972, n. 646; L. 12.10.1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
- c. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
- d. l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvo i casi di riabilitazione.

6. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazioni rilasciate da uffici pubblici o da privati. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva, previste dal D.P.R. 445/2000, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15.01.1992 n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

7. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13 (Materie di esame)

1. Le materie di esame per l'assegnazione dell'autorizzazione riguardano:

- conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune;

2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di una delle seguenti lingue straniere - inglese, francese, tedesco e spagnolo - al fine di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione la lingua per la conoscenza della quale intende essere sottoposto ad esame.

Art. 14 (Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione)

1. Il Responsabile del Settore competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione d'esame ha validità di tre anni. Le autorizzazioni, che nel corso dei tre anni si rendessero vacanti, possono essere coperte con scorrimento della graduatoria stessa.

Art. 15 (Titoli di preferenza)

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio anche come sostituto, socio o collaboratore familiare.

2. Costituisce, altresì, titolo preferenziale a parità di punteggio:

- a. essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese;
- b. anzianità di disoccupazione;
- c. in caso di ulteriore parità, costituisce titolo di preferenza il maggior carico di famiglia con riguardo ai figli minori a carico.

Art. 16 (Inizio del servizio)

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente a mezzo autovettura o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 4 mesi, ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 17 (Vidimazione e rinnovo dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione per il servizio NCC ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta, ogni cinque anni dalla data di rilascio, ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dalla normativa.

2. L'autorizzazione comunale è, altresì, soggetta a vidimazione annuale, a seguito di presentazione, entro il mese di gennaio, di apposita domanda indirizzata al Responsabile del Settore competente, con esibizione della carta di circolazione dell'autoveicolo, intestata al richiedente e con copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 18 (Trasferibilità dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

3. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'articolo 8 della L. R. n. 58/1993 e successive modificazioni e dall'articolo 9 della Legge 15.01.1992 n. 21.

4. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

5. A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, debbono farne domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti nel presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso, fermo restando che la rimessa dovrà rimanere nel Comune di Alatri. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

6. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione dal Comune di Alatri, se non dopo 5 (cinque) anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente autorizzazione.

Art. 19 (Comportamento del conducente in servizio)

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a. prestare diligentemente il servizio;
 - b. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g. avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
 - h. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. E' fatto divieto di:
 - a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
3. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi, le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 20 (Interruzione del trasporto)

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 21 (Trasporto portatori di handicap)

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione del servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura è obbligatoria nei limiti previsti dalla Legge.
3. I veicoli in servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto mediante autovettura appositamente attrezzati devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità.

Art. 22 (Idoneità dei mezzi)

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il competente Ufficio comunale dispone direttamente o per tramite della Polizia Locale, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente Ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione del veicolo. In mancanza, il Responsabile del Settore comunale, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
3. Con apposito verbale della Polizia Locale si certifica l'idoneità del mezzo o si indicano le prescrizioni necessarie.
4. Durante la vigenza dell'autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purché in migliore stato d'uso e dopo verifica della Polizia Locale.
5. In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio, deve essere apposta l'annotazione relativa alla sostituzione del mezzo intervenuta.

Art. 23 (Tariffe)

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, entro i limiti determinati dal Comune ed adeguati ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
2. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per non vedenti sono gratuiti.
4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea, effettuati con noleggio con conducente, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano le tariffe comunali in vigore.

Art. 24 (Forza pubblica)

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 25 (Vigilanza)

Il Corpo di Polizia Locale, i Corpi ed i Servizi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, gli Ufficiali ed Agenti di cui all'articolo 13 della Legge 689/1981, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura.

Art. 26 (Diffida)

1. Il Responsabile del Settore competente diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b. non eserciti con regolarità il servizio;
 - c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale (carrozzeria interna ed esterna integra - interni puliti - tappezzeria non lacerata - assenza di pubblicità);
 - d. muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;
 - e. non rispetti ogni altra disposizione del presente Regolamento Comunale.

Art. 27 (Sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 250.00.
2. Conformemente all'articolo 11 bis della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, come modificata dalla Legge 14/2009 ed all'articolo 4 della Legge Regionale del Lazio n. 58/1993 e successive modificazioni, articoli da ritenersi integralmente richiamati, ai trasgressori delle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano, altresì, le seguenti sanzioni accessorie:
 - a) un mese di sospensione della licenza ed un mese di sospensione dal ruolo provinciale dei conducenti di veicoli non di linea a seguito della prima inosservanza;
 - b) due mesi di sospensione della licenza e due mesi di sospensione dal ruolo provinciale dei conducenti di veicoli non di linea a seguito della seconda inosservanza;
 - c) tre mesi di sospensione della licenza e tre mesi di sospensione dal ruolo provinciale dei conducenti di veicoli non di linea a seguito della terza inosservanza;
 - d) cancellazione dal ruolo provinciale dei conducenti di veicoli non di linea e sospensione della licenza fino a nuova iscrizione a seguito della quarta inosservanza.

Le sanzioni relative alla sospensione della licenza sono applicate dal Comune di Alatri.
Le sanzioni relative alla sospensione dal ruolo citato sono applicate dalla Camera di Commercio, ove il trasgressore risulta iscritto, a seguito di richiesta del Comune di Alatri.

Art. 28 (Decadenza dell'autorizzazione)

1. Il Responsabile del Settore competente dispone la decadenza dell'autorizzazione, nei seguenti casi:

- a. per mancato avvio dell'attività del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 17 del presente Regolamento;
- b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c. per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 17 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro due anni;
- d. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e. per il venire meno dei requisiti dichiarati al momento della domanda;
- f. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 29 (Irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune di Alatri in favore dell'assegnatario o dei suoi aventi causa nelle ipotesi di sospensione, revoca e decadenza dall'autorizzazione rilasciata.

Art. 30 (Abrogazione norme precedenti)

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intende abrogato il Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente, approvato con Deliberazione del C.C. n. 81 del 21.12.1998.

Art. 31 (Entrata in vigore e modifiche successive)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di Legge.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal seguente regolamento si rinvia alle norme nazionali e regionali di riferimento.